FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 19 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Valerio GIORDANI e Luca BITTANTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Valerio GIORDANI, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la società U.S. Saval Maddalena A.S.D., promosso e organizzato unitamente al sig. Luca Bittante un evento tenutosi in data 14.5.2026 presso la sede della società U.S. Saval Maddalena A.S.D. per la presentazione di un progetto finalizzato alla costituzione per la stagione sportiva 2026-2027, nell'ambito della predetta società U.S. Saval Maddalena A.S.D., di un'accademia di calcio femminile e di una squadra di calcio femminile partecipante al campionato di eccellenza, invitando a partecipare al menzionato evento promozionale calciatrici all'epoca tesserate per l'A.S.D. Lavagno San Zeno, in assenza di autorizzazione da parte di quest'ultima società, per la quale il medesimo sig. Giordani era stato tesserato come dirigente nella precedente stagione sportiva 2024-2025;

 Luca BITTANTE, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la società U.S. Saval Maddalena A.S.D., promosso e organizzato unitamente al sig. Valerio Giordani un evento tenutosi in data 14.5.2026 presso la sede della società U.S. Saval Maddalena A.S.D. per la presentazione di un progetto finalizzato alla costituzione per la stagione sportiva 2026-2027, nell'ambito della predetta società U.S. Saval Maddalena A.S.D., di un'accademia di calcio femminile e di una squadra di calcio femminile partecipante al campionato di eccellenza, invitando a partecipare al menzionato evento promozionale calciatrici all'epoca tesserate per l'A.S.D. Lavagno San Zeno, in assenza di autorizzazione da parte di quest'ultima società, per la quale il medesimo sig. Bittante era stato tesserato come tecnico nella precedente stagione sportiva 2024-2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Valerio GIORDANI,
 - Sig. Luca BITTANTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Valerio GIORDANI,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Luca BITTANTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Marco Brunelli	Giovanni Malagò